



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota s.n. assunta a protocollo al n°2278/20, in data 10/08/2020, come integrata il 14/09/2020, con la quale la S.I.F.A. Soc. Consortile P.A., ha richiesto di disciplinare la viabilità lungo Via Banchina dell'Azoto a Marghera, in occasione delle "Prove idrauliche della linea di trasporto reflui B1+B2" nell'ambito del Progetto Integrato Fusina (PIF);

VISTA: la nota n. 6086 del 21/04/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale ha comunicato il proprio nulla osta, ai soli fini demaniali marittimi, all'esecuzione delle prove funzionali proposte dalla S.I.F.A. Soc. Consortile P.A.;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che **dal giorno 21 settembre 2020 al giorno 7 ottobre 2020**, S.I.F.A. Soc. Consortile P.A. effettuerà alcune prove idrauliche della linea di trasporto reflui B1+B2, ubicata nell'area portuale di Marghera, lungo **Via Banchina dell'Azoto**, meglio individuata nella planimetria in **allegato 1** alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in Via Banchina dell'Azoto - nell'ambito portuale di Marghera - subirà alcune variazioni determinanti l'istituzione di un senso unico alternato o il restringimento della carreggiata, come indicato rispettivamente nelle tavole 64 e 73,

di cui al disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, allegate al presente provvedimento.

Nei suddetti tratti stradali, come individuati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, compresi i veicoli rimorchiati, con esclusione di quelli impiegati per le prove dalla richiedente, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 2

L'Impresa richiedente, responsabile delle prove di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. redigere e tenere a disposizione un Piano Operativo di Sicurezza (POS), aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere opportunamente segnalata;
4. Oscurare i segnali preesistenti contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente sospese;
7. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
8. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
9. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PEZZI LIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del ~~Decreto~~ ^{Decreto} legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

ALLEGATO 1 – Ubicazione dei principali nodi interessati dalle attività di verifica e collaudo



TAVOLA 73

Apertura di chivvotto,
portello o tombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore a 7 giorni

Nota:
Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

